



COMUNE DI ALLISTE
Provincia di Lecce

Piazza Terra 73040 | 0833.902711 www.comune.alliste.le.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 3

del 02/01/2024

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2024

L'anno **2024** il giorno **2** del mese di **alle ore **16:40**, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, in seduta pubblica di 1^a convocazione, convocato dal **PRESIDENTE**. Fatto l'appello risultano:**

| | CONSIGLIERI COMUNALI | PRES. | ASS. |
|----------|------------------------------|-------|------|
| 1 | Rizzo Renato | Sì | |
| 2 | REGA Maria Luce | Sì | |
| 3 | MASTROLEO Tommaso | Sì | |
| 4 | CAUSO Annalucia | Sì | |
| 5 | CASTO Alberto Armando | Sì | |
| 6 | TRIANNI Alessandro | Sì | |
| 7 | PALESE Patrizia | | Sì |

| | CONSIGLIERI COMUNALI | PRES. | ASS. |
|-----------|--------------------------------|-------|------|
| 8 | DE LORENZIS Pierpaolo | | Sì |
| 9 | SCANDEREBECH Donatuccio | Sì | |
| 10 | TUNNO Annalisa | Sì | |
| 11 | PALESE Manlio | Sì | |
| 12 | DE VITIS Alessio | Sì | |
| 13 | SPENNATO Walter Cosimo | Sì | |

Riscontrato il numero legale **IL PRESIDENTE** Sig. **Dott. Alberto Armando CASTO** dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Assiste Il Vice Segretario Generale Dott.ssa Angelica Reho

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ed in particolare:

- I. Il comma 738 che ha abrogato, a decorrere dal 01/01/2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 comma 639 della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI;
- II. I commi da 739 a 783, che ridisciplinano l'Imposta Municipale Propria (IMU);

DATO ATTO CHE il Consiglio Comunale deve deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza del Comune entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, così come stabilito dall'art. 53, comma 16 della L. 388/2000, dall'art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006;

CONSIDERATO CHE la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- I. al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- II. al comma 749, che fissa in euro 200,00 l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale e relative pertinenze, statuendo che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
- III. al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- IV. al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- V. al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- V. al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D

l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

VII. al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO CHE, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

ATTESO CHE con il comunicato del 30 novembre 2023, il Ministero dell'economia ha informato i Comuni della proroga all'anno 2025 dell'obbligo di redigere il Prospetto delle aliquote dell'IMU utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del MEF, come disposto dall'art. 6-ter del dl n. 132 del 2023 (DL Proroghe Fisco);

EVIDENZIATO CHE, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

VISTO l'art. 1, comma 48 della Legge n. 178/2020 che dispone “*a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' dovuta in misura ridotta di due terzi*”;

PRESO ATTO CHE con deliberazione consiliare n. 7 del 29/05/2023 sono state approvate per l'anno 2023 le seguenti aliquote:

| <u>Fattispecie</u> | <u>Aliquota</u> |
|---|-----------------|
| Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze | 0,5 per cento |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale (fatte salve le esenzioni/agevolazioni previste dalla legge) | 0,1 per cento |
| Fabbricati classificati nel gruppo catastale D | 1,06 per cento |
| Frantoi oleari classificati nella categoria catastale D01 | 0,86 per cento |
| Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti (inclusi IACP ed Erp) | 1,06 per cento |
| Terreni agricoli in genere | 0,96 per cento |
| Terreni agricoli di qualità "Uliveto" risultante da visura catastale * | 0,48 per cento |
| Aree fabbricabili | 1,06 per cento |

* aliquota ordinaria del 0,96 per cento con riduzione del 50% da applicare in esito a presentazione di dichiarazione IMU

RITENUTO di dover confermare, per l'anno 2024, la detrazione di euro 200,00 da applicarsi alle seguenti unità immobiliari:

- I. Abitazione principale di categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze;
- II. Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli Enti di Edilizia Residenziale Pubblica;

RITENUTO, altresì, dover precisare che la detrazione di cui al punto precedente si applica sino a concorrenza dell'imposta effettivamente dovuta, con riferimento al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e, in caso di comproprietà dell'immobile, proporzionalmente alla quota di possesso per la quale la destinazione medesima si verifica;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'allegato resoconto stenotipistico;

Presenti e votanti n. 11

Con voti favorevoli n. 7 contrari n. 4 (Tunno, Palese Manlio, De Vitis, Spennato)

DELIBERA

- I. **DI APPROVARE** la premessa quale parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;
- II. **DI CONFERMARE** le seguenti aliquote IMU per l'annualità 2024:

| <u>Fattispecie</u> | <u>Aliquota</u> |
|---|------------------------|
| Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze | 0,5 per cento |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale (fatte salve le esenzioni/agevolazioni previste dalla legge) | 0,1 per cento |
| Fabbricati classificati nel gruppo catastale D | 1,06 per cento |
| Frantoi oleari classificati nella categoria catastale D01 | 0,86 per cento |
| Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti (inclusi Iacp ed Erp) | 1,06 per cento |
| Terreni agricoli in genere | 0,96 per cento |
| Terreni agricoli di qualità "Uliveto" risultante da visura catastale * | 0,48 per cento |
| Aree fabbricabili | 1,06 per cento |

* aliquota ordinaria del 0,96 per cento con riduzione del 50% da applicare in esito a presentazione di dichiarazione IMU

- III. **DI CONFERMARE**, altresì, per l'anno 2024, la detrazione di euro 200,00 da applicarsi alle seguenti unità immobiliari:
- A. Abitazione principale di categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze;
 - B. Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli Enti di Edilizia Residenziale Pubblica, nelle modalità espresse in premessa;
- IV. **DI RISERVARSI**, per quanto di competenza, di apportare la diversificazione delle aliquote in riferimento a fattispecie definite dal futuro decreto MEF, ai sensi dell'art. 1, comma 756 della L. 160/2019;
- V. **DI DARE ATTO CHE** la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Ministero dell'Economia e finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della L. 160/2019, ai fini del conferimento dell'efficacia della medesima.
- VI. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile a seguito di separata votazione effettuata con voti favorevoli n. 7 e contrari n. 4 (Tunno, Palese Manlio, De Vitis, Spennato), ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 02/01/2024

Deliberazione avente per oggetto:

CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2024

UFFICIO PROPONENTE: SETTORE II - BILANCIO - RISORSE UMANE - TRIBUTI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto l'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, nel testo come sostituto dall'art. 3 comma 1 lett. b) D.L. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012, il sottoscritto Responsabile del Settore ESPRIME PARERE FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Alliste, lì 27/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.toDott.ssa REHO Angelica

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di cui all'oggetto che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Visto l'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nel testo come sostituto dall'art. 3 comma 1 lett. b) D.L. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012, il sottoscritto Responsabile del Settore ESPRIME PARERE FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità contabile.

Alliste, lì 27/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE - SVILUPPO ECONOMICO
f.toDott.ssa Angelica REHO

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
f.to DOTT. ALBERTO ARMANDO CASTO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to AVV. MARIA LUCE REGA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Angelica Reho

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale On line per quindici giorni consecutivi dal 19/01/2024 al 03/02/2024.

Dalla Residenza Municipale, lì 19/01/2024

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Angelica Reho

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è esecutiva per:

- [] Decorrenza gg. 10 dalla pubblicazione (art.134 c. 3 T.U. 267/2000)
[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134 c. 4 T. U. 267/2000)

Alliste, li 19/01/2024

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Angelica Reho

| |
|---|
| Per copia conforme all'originale |
| Alliste, lì |
| IL VICE SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ANGELICA REHO |